



# COMUNE DI VERNATE

## Municipio

### ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

#### Il Municipio di Vernate

- gli artt. 107 lett. b) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- l'art. 67 cpv. b del Regolamento comunale;
- la RM no. 136 del 12.5.2020;

#### ordina

#### Art 1. Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre "Aedes albopictus", insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

#### Art 2. Principio e responsabilità del Comune

<sup>1</sup> Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

<sup>2</sup> Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificamente individuati.

#### Art 3. Obblighi e responsabilità

<sup>1</sup> Sul territorio giurisdizionale del Comune è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, ecc.) in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea.

<sup>2</sup> La cittadinanza dovrà provvedere a prevenire la formazione di residui d'acqua stagnante, anche temporanea e in particolare:

- non devono essere abbandonati e/o depositati oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- deve essere vuotato settimanalmente o capovolto qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, abbeveratoi per animali, annaffiatori e simili), onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- devono essere vuotati settimanalmente i sottovasi portafiori;
- devono essere coperti ermeticamente con zanzariere i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi, e simili);
- devono essere vuotati e/o cambiati frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. In caso di utilizzo di fiori finti i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi favorendo la fuori uscita di acqua piovana.

<sup>3</sup> Per tutti gli amministratori, condomini, proprietari o detentori di immobili:

- è obbligatoria la disinfestazione preventiva larvicida nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili, autorimesse, lavanderie, locali tecnici

e aree esterne di pertinenza, programmando cicli regolari di trattamento a partire da aprile sino alla fine di novembre o secondo indicazioni delle autorità preposte;

- è obbligatorio il taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- si devono evitare ristagni d'acqua occasionali e di acque meteoriche o temporanee.

<sup>4</sup> I giardinieri responsabili della manutenzione dei giardini delle proprietà private:

- devono curare tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee di acqua stagnante; - in caso di manifesta presenza di zanzare sono obbligati a procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

<sup>5</sup> I responsabili dei cantieri fissi e mobili:

- sono obbligati a prestare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- sono obbligati a coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi, benne, plastiche e simili);
- con la manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate dall'attività, a partire da aprile sino al mese di novembre, sono obbligati a procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

<sup>6</sup> In caso di inadempienza a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, tramite i propri collaboratori designati e conformemente alla presenza ordinanza, a vuotare, rimuovere e/o coprire i casi oggettivamente più evidenti di recipienti inappropriati, sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

<sup>7</sup> Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

<sup>8</sup> Non sono pericolose le acque in movimento (corsi d'acqua), ampi specchi d'acqua (stagni o biotopi) e le piscine d'acqua clorata.

#### **Art 4. Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

#### **Art 5. Provvedimenti**

<sup>1</sup> Il Municipio direttamente, per il tramite della Polizia intercomunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia intercomunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

<sup>3</sup> È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

#### **Art 6. Pubblicazione ed entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato. La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni; durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> La presente ordinanza è pubblicata dal 14 al 28 maggio 2020.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco  
  
G. Cossi



Il Segretario  
  
M. Dotta